



COMUNE DI GORLAGO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
SERVIZI FUNEBRI E ATTIVITA' CIMITERIALI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 6 DEL 10-04-2024

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 (Oggetto del Regolamento).....	4
Articolo 2 (Competenza regolamentare comunale).....	4
Articolo 3 (Servizi gratuiti e a pagamento).....	4
TITOLO II – POLIZIA MORTUARIA	4
Articolo 4 (Dichiarazione e avviso di morte).....	4
Articolo 5 (Periodo e deposito in osservazione).....	4
Articolo 6 (Autorizzazione per la sepoltura).....	5
Articolo 7 (Gestione e controllo).....	5
TITOLO III – ATTIVITÀ FUNEBRE, TRASPORTO FUNEBRE E SPAZIO PER IL COMMIATO	5
Articolo 8 (Attività funebre).....	5
Articolo 9 (Deposizione nel feretro).....	5
Articolo 10 (Fornitura gratuita di feretri).....	5
Articolo 11 (Definizione del trasporto funebre).....	6
Articolo 12 (Autorizzazione al singolo trasporto funebre).....	6
Articolo 13 (Trasporti funebri obbligatori).....	7
Articolo 14 (Trasporto di urne cinerarie, cassette di resti ossei, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi).....	7
Articolo 15 (Spazio per il commiato).....	7
TITOLO IV – ATTIVITÀ CIMITERIALE	7
Capo I – Cimitero.....	7
Articolo 16 (Cimitero).....	7
Articolo 17 (Disposizioni generali).....	8
Articolo 18 (Reparti speciali nel cimitero).....	8
Articolo 19 (Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali).....	8
Articolo 20 (Disposizione della salma).....	9
Articolo 21 (Piano cimiteriale).....	9
Capo II – Inumazione e tumulazione.....	9
Articolo 22 (Inumazione).....	9
Articolo 23 (Cippo, lapide, copri tomba).....	9
Articolo 24 (Tumulazione).....	10
Articolo 25 (Deposito provvisorio).....	10
Capo III – Esumazioni ed estumulazioni.....	10
Articolo 26 (Esumazioni ed estumulazioni ordinarie).....	10
Articolo 27 (Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie e registrazioni).....	11
Articolo 28 (Esumazioni ed estumulazioni straordinarie).....	11
Articolo 29 (Onerosità di esumazioni ed estumulazioni).....	12
Articolo 30 (Disponibilità di materiali e opere sulle sepolture).....	12
Capo IV – Cremazione.....	12
Articolo 31 (Autorizzazione alla cremazione).....	12

Articolo 32 (Autorizzazione alla dispersione delle ceneri)	13
Articolo 33 (Autorizzazione per l'affidamento familiare delle ceneri)	13
Articolo 34 (Ossario e cinerario comune)	13
Capo V – Ingresso e comportamenti nei cimiteri	14
Articolo 35 (Ingresso nei cimiteri)	14
Articolo 36 (Divieti)	14
Articolo 37 (Riti funebri, celebrazioni, eventi)	14
Articolo 38 (Identificazione delle sepolture)	14
Articolo 39 (Fiori e piante ornamentali)	15
Articolo 40 (Materiali ornamentali)	15
TITOLO V – SEPOLTURE E CONCESSIONI	15
Capo I – Disposizioni relative alle sepolture e alle concessioni	15
Articolo 41 (Sepolture private)	15
Articolo 42 (Concessione)	16
Articolo 43 (Disposizioni generali sulla durata delle concessioni)	16
Articolo 44 (durata delle concessioni)	16
Articolo 45 (Corrispettivo delle concessioni)	16
Articolo 46 (Cambio di sepoltura)	17
Articolo 47 (Modalità di concessione)	17
Articolo 48 (Uso delle tombe di famiglia)	18
Articolo 49 (Doveri del Concessionario)	18
Articolo 50 (Costruzione delle opere – Termini)	19
Articolo 51 (Subentro nella concessione - Estinzione)	19
Capo II – Rinunce	20
Articolo 52 (Rinuncia a concessione)	20
Articolo 53 (Rinuncia a concessione di aree libere)	20
Articolo 54 (Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione)	20
Capo III – Revoca, decadenza, estinzione	20
Articolo 55 (Revoca)	20
Articolo 56 (Decadenza)	21
Articolo 57 (Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza)	21
Articolo 58 (Estinzione)	21
TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	21
Articolo 59 (Efficacia delle disposizioni del Regolamento)	21
Articolo 60 (Cautele)	22
Articolo 61 (Regolarizzazione situazioni pregresse)	22
Articolo 62 (Tariffe)	22
Articolo 63 (Entrata in vigore)	22
Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno 1 gennaio 2025	22
Articolo 64 (Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria)	22

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni statali e regionali vigenti, ha per oggetto la disciplina del complesso dei servizi e delle funzioni in ambito cimiteriale e di polizia mortuaria, onde prevenire i rischi che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri.

Articolo 2 (Competenza regolamentare comunale)

1. La disciplina di cui al presente Regolamento trova applicazione per la parte non disciplinata dalle norme di seguito riportate e successive modifiche ed integrazioni alle stesse, alle quali si rinvia:

- R.D. n. 1265 del 27/7/1934, Testo Unico Leggi Sanitarie;
- DPR n. 285 del 10/9/1990;
- DPR n. 396 del 3/11/2000;
- Legge n. 130 del 30/3/2001;
- DPR 254 del 15/07/2003;
- Legge Regionale Lombardia n. 33 del 30/12/2009;
- Regolamento Regionale n. 4 del 14/06/2022

2. Restano salve le ulteriori successive norme sopravvenute di fonte statale e regionale.

Articolo 3 (Servizi gratuiti e a pagamento)

1. I servizi e le forniture erogate sono da intendersi a titolo oneroso e soggetti al pagamento delle tariffe nella misura definita dalla Giunta Comunale, fatti salvi i servizi di interesse pubblico esplicitamente classificati gratuiti dalle norme di legge e di regolamento.

2. Il pagamento della tariffa può essere effettuato successivamente all'erogazione del servizio, purché venga effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è stato erogato il servizio; in caso di inadempimento saranno avviate le procedure di formale sollecito e di riscossione coattiva del credito, nei modi stabiliti per legge, nei confronti dei diretti interessati.

TITOLO II – POLIZIA MORTUARIA

Articolo 4 (Dichiarazione e avviso di morte)

1. La dichiarazione e l'avviso di morte sono disciplinati dalle norme recanti l'Ordinamento dello Stato Civile e dalla vigente normativa speciale, alle quali il presente Regolamento rimanda.

2. A detta normativa parimenti si rimanda per i casi riguardanti i nati morti e per la sepoltura dei prodotti abortivi.

Articolo 5 (Periodo e deposito in osservazione)

1. Al fine di evidenziare eventuali manifestazioni di vita, la salma viene depositata per un periodo di osservazione secondo quanto disposto dalle leggi statali e dalla normativa regionale, a cui si rinvia.

2. Dopo l'accertamento della morte da parte dell'autorità competente, il cadavere potrà essere chiuso nel feretro, inumato, tumulato o cremato.

3. Salvo i casi di disinteresse, bisogno o indigenza, meglio detti al successivo art. 10, il trasporto è sempre a carico dei richiedenti.

Articolo 6 (Autorizzazione per la sepoltura)

1. Il personale cimiteriale non può ricevere nel cimitero, per essere inumato o tumulato, alcun cadavere, parte di esso od ossa umane o ceneri, se non accompagnati dalla autorizzazione per la sepoltura rilasciata ai sensi dell'art. 74 del DPR 396/2000 e successive ss.mm.ii., oltre agli altri documenti obbligatori, previsti dalla normativa vigente a livello nazionale e regionale, che accompagnano il feretro; il personale incaricato presente nei cimiteri ai fini dell'accoglimento della salma, per consentirne la sepoltura, effettua i necessari controlli sulla coerenza, correttezza e completezza della documentazione ricevuta e solo ad esito positivo di tali verifiche procede all'accoglimento del feretro ed alla sua sepoltura.
2. Gli atti di cui al presente articolo devono essere trattenuti dal personale cimiteriale; sugli stessi dovrà essere indicato il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, con l'individuazione della sepoltura nella quale è stata riposta la salma. Il personale cimiteriale provvede inoltre all'aggiornamento dell'apposito registro di cui all'art. 52 del DPR 285/1990.

Articolo 7 (Gestione e controllo)

1. Il Comune vigila sul corretto svolgimento delle attività funebri ed esercita controlli, anche a campione, per la verifica dell'applicazione del presente Regolamento.
2. Il Personale appositamente incaricato potrà procedere, in qualsiasi momento, all'effettuazione di controlli.
3. L'obbligo di gestione e custodia in capo al Comune è strettamente connesso all'esercizio delle attività di Polizia Mortuaria e di servizio pubblico cimiteriale. Conseguentemente, il dovere di custodia delle sepolture assegnate in concessione ai privati grava esclusivamente sui singoli concessionari.
4. Il Comune garantisce nei cimiteri il servizio di illuminazione votiva mediante gestione diretta, o a mezzo di società "in house", o mediante concessione a terzi.

TITOLO III – ATTIVITÀ FUNEBRE, TRASPORTO FUNEBRE E SPAZIO PER IL COMMIATO

Articolo 8 (Attività funebre)

1. Per attività funebre si intende l'attività meglio descritta all'art. 74 della Legge Regionale n. 33/2009 e ss.mm.ii., a cui si rinvia.
2. L'attività funebre nel Comune di Gorlago può essere esercitata da soggetti in possesso di apposita autorizzazione rilasciata da un Comune della Regione Lombardia.
3. Il Comune ha la facoltà di redigere un apposito registro nel quale sono iscritte le imprese di onoranze funebri che effettuano servizi funebri nel territorio comunale, con lo scopo di semplificare il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla effettuazione dei servizi richiesti e di monitorare la permanenza dei requisiti per l'autorizzazione di cui al comma precedente. La disciplina in ordine all'iscrizione, sospensione, cancellazione e tenuta di tale registro viene demandata ad un'apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 9 (Deposizione nel feretro)

1. Nessun cadavere può essere trasportato, sepolto o cremato se non chiuso in feretro avente le caratteristiche stabilite dalle norme statali e regionali in materia.
2. Laddove siano previsti trattamenti della salma connessi a particolari rituali legati a pratiche religiose, questi trattamenti potranno essere effettuati, previa specifica autorizzazione comunale, sentita l'autorità sanitaria competente.

Articolo 10 (Fornitura gratuita di feretri)

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone indigenti od appartenenti

a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal competente Servizio sociale.

3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti, rivolti a provvedere alla sepoltura, che non intervengano entro 20 giorni dal decesso; i comportamenti comprovanti l'interesse da parte dei familiari devono comunque trovare evidenza in una manifestazione di volontà espressa per iscritto o tramite PEC.

4. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per il defunto, la fornitura gratuita del feretro, così come ogni altra eventuale spesa sostenuta dal Comune inerente e conseguente al decesso e alla sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 60 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per il defunto. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 del codice civile e il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

5. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, seguendo l'ordine in esso indicato, i familiari individuati nell'art. 433 del codice civile e ss.mm.ii.

6. La fornitura della cassa, se del caso, è a carico del Comune anche nel caso di trasporto obbligatorio, di raccolta e trasferimento all'obitorio di deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, a condizione che si tratti di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Articolo 11 (Definizione del trasporto funebre)

1. Per trasporto funebre si intende il trasporto delle salme e dei cadaveri. Esso è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge.

2. Il trasporto di cadaveri, di defunti non completamente mineralizzati, di resti e di ceneri, all'interno del cimitero comunale, può essere effettuato dal Comune, per questioni organizzative, con mezzi e personale propri, ovvero tramite imprese all'uopo delegate dai familiari o incaricate dal Comune.

3. Il servizio di trasporto funebre è esercitato dalle imprese in possesso dei requisiti individuati dalle norme di legge e di regolamento regionale. Le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o da provvedimenti adesso conseguenti.

4. Chiunque effettui il trasporto funebre, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima, è qualificato come incaricato di pubblico servizio.

Articolo 12 (Autorizzazione al singolo trasporto funebre)

1. La autorizzazione al trasporto funebre di cui al capo IV del DPR 285/1990, è rilasciata dagli Uffici del Comune all'incaricato del trasporto funebre previa dimostrazione, anche con la trasmissione per via telematica, del possesso dei requisiti previsti.

2. Il trasporto di feretro nell'ambito del Comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Comune, a seguito di domanda degli interessati.

3. Il trasporto di feretro in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso o, se sepolto, dal Comune ove seppellito, a seguito di domanda degli interessati.

4. Durante il trasporto funebre il feretro è accompagnato dalla autorizzazione al trasporto e dalle altre attestazioni e autorizzazioni previste dalle norme di legge e di regolamento.

5. I feretri provenienti da altro Comune devono, salvo non sia prevista una sosta intermedia,

essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione esibita.

6. I trasporti di feretri provenienti da altro Comune con sosta intermedia in luogo diverso da quello per la celebrazione di riti religiosi in luogo di culto, sono soggetti, per il trasporto interno al Comune dal luogo di sosta al cimitero per sepoltura o cremazione, ad autorizzazione comunale.

Articolo 13 (Trasporti funebri obbligatori)

1. I trasporti funebri svolti per le persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, sono a pagamento con onere a carico del Comune di residenza. Per i residenti nella Casa di Riposo si considera Comune di residenza l'ultimo prima del ricovero.

2. Per l'individuazione dei casi di indigenti, di bisognosi e di disinteresse si rinvia a quanto previsto al precedente art. 10 commi.

3. Salvo quanto disposto al precedente comma 2, i servizi in oggetto sono comunque assicurati in via d'urgenza, rivalendosi poi il Comune sui soggetti tenuti a provvedere al loro pagamento.

4. La raccolta e il trasferimento all'obitorio nei casi diversi da quelli di cui ai commi precedenti sono a pagamento con onere a carico di chi li ha richiesti o disposti.

Articolo 14 (Trasporto di urne cinerarie, cassette di resti ossei, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi)

1. Per il trasporto esterno al cimitero di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, non è obbligatorio utilizzare un'auto funebre in possesso delle caratteristiche richieste per il trasporto dei cadaveri; deve comunque essere usato un carro chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto anche plurimo in condizioni di sicurezza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

2. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'articolo 24 del D.P.R. n.285/1990 e ss.mm.ii., con obbligo di consegna della cassetta di resti ossei al servizio di custodia del cimitero di destinazione o, nel caso dell'urna, al destinatario, secondo quanto riportato nell'autorizzazione al trasporto.

Articolo 15 (Spazio per il commiato)

1. Il Comune ha facoltà di individuare uno spazio pubblico idoneo allo svolgimento dei funerali civili. Detto spazio consente la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.

2. L'utilizzo di detto spazio è consentito per il tempo strettamente necessario alla commemorazione e comunque non oltre due ore.

3. È demandato alla Giunta Comunale la definizione delle modalità di gestione e l'eventuale corrispettivo per la sua fruizione.

TITOLO IV – ATTIVITÀ CIMITERIALE

Capo I – Cimitero

Articolo 16 (Cimitero)

1. Ai sensi dell'articolo 337 del T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 1265/1934 e ss.mm.ii. il Comune di Gorlago provvede al servizio del seppellimento nel cimitero esistente sito in territorio comunale, più precisamente in via Don P. Bonetti.

2. Il cimitero comunale, secondo quanto disposto dall'art. 824 del codice civile, è un bene demaniale, per sua natura pubblico e destinato a vantaggio dell'intera collettività. Le aree, gli spazi cimiteriali e i manufatti che vi insistono sono pertanto inalienabili, non acquisibili per usucapione ed inespugnabili. La caratteristica della demanialità si estende alle loro pertinenze e servitù.

3. Le predette aree e fabbricati, unitamente alle accessioni, accessori e pertinenze delle stesse, non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non attraverso lo strumento della concessione amministrativa, né possono essere oggetto di cessione tra privati o di trasferimento/costituzione di qualunque altro diritto reale di godimento.

Articolo 17 (Disposizioni generali)

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale che sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le tumulazioni autorizzate nei luoghi e con le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 4 del 22 giugno 2022 e ss.mm.ii

2. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, devono essere svolte dal personale del Comune o da esso delegato. In ogni caso il personale del Comune è tenuto a supervisionare tali operazioni.

3. Competono esclusivamente al Comune, o al gestore a cui le abbia affidate, la illuminazione elettrica votiva e tutti i servizi propri del cimitero.

Articolo 18 (Reparti speciali nel cimitero)

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano cimiteriale, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei cadaveri, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti e gli oneri manutentivi della sepoltura, sono a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata, ivi inclusi gli oneri di ripristino successivamente alla scadenza.

3. È possibile procedere a sepoltura di prodotti abortivi e di parti anatomiche riconoscibili in sepolture scelte dagli aventi titolo a disporre.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate in via generale dal piano cimiteriale.

Articolo 19 (Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali)

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, di sesso, i cadaveri, i nati morti, i prodotti abortivi per i quali è richiesta la sepoltura dagli aventi titolo, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, le ceneri e le ossa di:

- Persone decedute nel territorio del Comune di Gorlago, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- Persone ovunque decedute ma aventi, al momento del decesso, la residenza nel Comune di Gorlago;
- Nati morti e prodotti del concepimento se almeno uno dei genitori sia residente nel Comune di Gorlago al momento del decesso;
- Aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel cimitero comunale di Gorlago;
- Persone nate nel Comune di Gorlago;
- Persone residenti al di fuori del Comune di Gorlago ma che vi hanno avuto la residenza in vita per almeno 10 anni;

- Persone il cui coniuge risulta già sepolto nel cimitero comunale;
 - Persone i cui genitori o figli risultano già sepolti nel cimitero comunale;
 - Persone i cui genitori o figli in vita siano residenti nel Comune di Gorlago;
 - Persone ospitate presso la Casa di Riposo la cui ultima residenza era presso il Comune di Gorlago.
2. Al di fuori dei casi sopra elencati, il Sindaco può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di un cadavere su richiesta motivata da parte di un avente titolo.
3. E' tassativamente vietato spostare le salme all'interno del cimitero, salvo la preventiva cremazione, come meglio precisato nell'articolo dedicato alle estumulazioni straordinarie.

Articolo 20 (Disposizione della salma)

1. In difetto della manifestazione del defunto, possono provvedere il coniuge o i discendenti oppure, in mancanza di discendenti, gli eredi.
2. Occorrendo stabilire una precedenza nel potere di disporre della salma, si applicano i criteri previsti per l'espressione della volontà alla cremazione.

Articolo 21 (Piano cimiteriale)

1. L'utilizzo delle aree all'interno dei cimiteri è disciplinato dal Piano Cimiteriale, approvato in conformità alla normativa vigente, e dai suoi successivi aggiornamenti.
2. Il predetto Piano, in ogni caso prevede campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
3. Il Piano determina altresì i tipi di sepoltura, la loro ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa.

Capo II – Inumazione e tumulazione

Articolo 22 (Inumazione)

Le sepolture per inumazione, salvo diverse disposizioni di legge e regolamento nazionali e regionali, sono così distinte:

- a) Inumazione ordinaria in campo di inumazione, per defunti di età superiore a 5 anni, per un periodo non inferiore a 10 anni;
- b) Inumazione per sepoltura di defunti indigenti come meglio specificato al precedente art. 3;
- c) Inumazione di defunti di età inferiore ai 5 anni (campo bambini), per un periodo non inferiore a 20 anni;
- d) Inumazione in campo feti, per un periodo non inferiore ad anni 10;
- e) Inumazione di defunti appartenenti a comunità etniche e religiose diverse, per il periodo stabilito nelle specifiche convenzioni.

Articolo 23 (Cippo, lapide, copri tomba)

1. Ogni fossa nei campi di inumazione ordinaria è contraddistinta da un manufatto costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. L'onere relativo all'apposizione del manufatto è a carico di chi chiede l'inumazione, fatti salvi i casi di indigenza, bisogno o disinteresse, come da definizione di cui al precedente art. 10 commi 2 e 3.
2. Per le sepolture private ad inumazione, lapide, copri tomba o altro monumento funebre sono obbligatoriamente da porre in opera da parte dei concessionari, con caratteristiche e dimensioni compatibili con quelle consentite dal piano cimiteriale e dalle norme di edilizia cimiteriale. Per l'apposizione è necessaria autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico, che

avrà potere di imporre la rimozione di eventuali manufatti realizzati in difformità dall'autorizzazione.

3. Nei casi di cui al comma 2, l'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e il mantenimento del buono stato di conservazione, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

Articolo 24 (Tumulazione)

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, cassette di resti ossei o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dai concessionari di aree o, dal Comune, in cui siano conservate le spoglie mortali per un periodo di tempo determinato.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo V del presente Regolamento.

Articolo 25 (Deposito provvisorio)

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo che sia nella disponibilità del Comune, previo pagamento del canone stabilito in apposita tariffa.

2. La conservazione in deposito provvisorio è ammessa limitatamente ai seguenti casi:

- a) qualora non sia possibile provvedere alla sepoltura, traslazione in altra sepoltura o alla cremazione nei giorni immediatamente successivi al decesso;
- b) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- c) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private, previo deposito del relativo progetto;
- d) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato e finanziato.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Comune, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 2 anni, rinnovabili eccezionalmente fino ad un massimo di un ulteriore anno.

4. Il canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione.

5. Le salme tumulate in concessione provvisoria devono essere estumulate e collocate nel luogo di definitiva tumulazione al venire meno delle condizioni del comma 2, secondo la programmazione del Comune.

6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune, previa diffida, provvede a inumare la salma in campo di inumazione, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché all'inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione decennale.

Capo III – Esumazioni ed estumulazioni

Articolo 26 (Esumazioni ed estumulazioni ordinarie)

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite, indipendentemente dalla durata della concessione, decorsi 10 anni dall'inumazione.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, indipendentemente dalla durata della concessione del loculo, decorsi 20 anni dalla tumulazione.

3. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ordinaria sono a carico dei concessionari o aventi titolo.

4. I feretri sono estumulati a cura del personale del Comune o da personale dallo stesso delegato.

5. Compete al Comune programmare le attività di estumulazione ordinaria e il trattamento stabilito in via ordinaria per le ossa e gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi non richiesti da aventi titolo. Di tale programmazione è data adeguata pubblicità per almeno 90 giorni prima della calendarizzazione delle estumulazioni ordinarie, con affissione all'Albo pretorio on-line del Comune, nel cimitero interessato e sulle sepolture interessate; non è fatto obbligo alcuno al Comune di provvedere a notifiche o comunicazioni individuali al singolo concessionario o ad aventi causa dallo stesso.

6. Le ossa rinvenute possono eventualmente essere raccolte in cassette, così come i resti possono essere cremati e raccolti in urne cinerarie, da destinare a cellette ossario, nicchie cinerarie, loculi o tombe in concessione (nei casi previsti dal presente regolamento), previa domanda degli aventi diritto. In difetto di domanda precedente la scadenza della concessione, le ossa sono collocate in ossario comune.

Articolo 27 (Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie e registrazioni)

1. Compete al Comune programmare ed autorizzare il periodo di effettuazione delle esumazioni ordinarie e il trattamento stabilito in via ordinaria per le ossa e gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi non richiesti da aventi titolo.

2. Compete a personale appositamente incaricato dal Comune la iscrizione nel registro cimiteriale delle esumazioni e dei risultati e movimentazioni conseguenti.

Articolo 28 (Esumazioni ed estumulazioni straordinarie)

1. L'esumazione straordinaria dei cadaveri inumati può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria oppure, a richiesta degli aventi diritto e con l'autorizzazione del Comune, per eseguire la cremazione del cadavere ed il trasferimento in altro cimitero, nonché per ricongiungimento familiare all'interno dello stesso cimitero. In nessun caso è prevista la possibilità di traslare la salma all'interno dello stesso cimitero se non previa cremazione.

2. Le esumazioni/estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche in assenza di personale tecnico ispettivo dell'ASL fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria;

3. Il feretro estumulato deve presentarsi in condizioni tali da consentire il suo trasferimento senza alcun rischio igienico-sanitario; in caso contrario viene effettuato il c.d. "rifascio" del feretro, consistente nella sostituzione della bara con una più adeguata, oppure con la collocazione della vecchia cassa in un'altra avente le caratteristiche necessarie ad assicurare una perfetta tenuta. La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte le cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica, devono essere eseguite dagli operatori cimiteriali, nonché da imprese in regola con la vigente normativa.

4. Le esumazioni straordinarie sono richieste con apposita istanza dai soggetti aventi diritto e sono autorizzate dal Responsabile del Servizio Contabilità e Finanza. Tale autorizzazione prevede:

- la preliminare verifica che non si tratti di salma portatrice di radioattività o deceduta per causa di malattia infettiva contagiosa ricompresa nell'elenco delle malattie infettive-diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità diversamente rilevato. In caso positivo, vi è l'obbligo di acquisizione della dichiarazione da parte dell'ASL che l'esumazione può essere eseguita senza alcuna pregiudizio per la salute pubblica;
- la verifica dell'avvenuto versamento della tariffa prevista per il servizio di esumazione straordinaria;
- la verifica dell'autorizzazione alla tumulazione in altro cimitero o la presenza dell'autorizzazione alla cremazione.

Articolo 29 (Onerosità di esumazioni ed estumulazioni)

1. Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie o straordinarie, sono eseguite con onere a carico di chi le richiede o degli eredi del defunto. Il pagamento va effettuato a cura di chi le richieda o ne abbia interesse, anche nel caso di operazioni disposte dall'Autorità giudiziaria. Resta comunque in facoltà del Comune disporre che il richiedente provveda in via diretta alla demolizione e allo smaltimento del manufatto/monumento funebre.
2. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo che prima delle relative operazioni sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a sistema di tumulazione.
3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti ossei in un ossario individuale o in tumulazione privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
4. Per le esumazioni/estumulazioni dei cadaveri di persone nei casi di indigenza, bisogno o disinteresse (come definiti all'art. 10 commi 2 e 3), l'onere è assunto dal Comune.

Articolo 30 (Disponibilità di materiali e opere sulle sepolture)

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni, delle estumulazioni o alla scadenza delle concessioni o della disponibilità della fossa, passano in proprietà del Comune. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse, secondo le norme vigenti al momento della riassegnazione.
2. Il Comune, su richiesta degli aventi diritto e con oneri a carico di questi ultimi, in concomitanza con la richiesta di esumazione, estumulazione, o alla scadenza delle concessioni, può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dai campi comuni, possono essere assegnate a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o in altro luogo idoneo.

Capo IV – Cremazione

Articolo 31 (Autorizzazione alla cremazione)

1. La cremazione di cadavere è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune per i decessi avvenuti nel proprio territorio, sulla base della volontà espressa dal defunto o dai suifamiliari, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della L. 30/3/2001, n. 130 e ss.mm.ii.
2. La cremazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dal Comune previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo ai sensi del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.
3. Nel caso di irreperibilità degli aventi titolo di cui al comma 2, la cremazione avviene previe pubbliche affissioni all'Albo pretorio del Comune e all'ingresso del cimitero per almeno trenta giorni precedenti quelli delle operazioni cimiteriali, decorso tale termine la cremazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione da parte dell'Ufficiale di Stato Civile e l'espletamento dei necessari adempimenti amministrativi.

4. Il Sindaco, sentita l'autorità sanitaria territorialmente competente, può disporre con specifica ordinanza la cremazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con le pubbliche affissioni di cui al precedente comma 3 e previa autorizzazione alla cremazione da parte dell'Ufficiale di Stato Civile:

- a) delle circostanze rilevate, quali l'insufficienza di sepolture;
- b) del periodo di effettuazione della cremazione;
- c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

Articolo 32 (Autorizzazione alla dispersione delle ceneri)

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà propria del defunto, espressa nelle forme di cui all'articolo 3 della L. 130/2001 e ss.mm.ii.

2. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo ai sensi del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

3. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 6 mesi dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

4. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata direttamente dal coniuge o da altro familiare avente diritto, da personale che da questi ne abbiano ricevuto incarico, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto, o in mancanza dal personale del Comune.

Articolo 33 (Autorizzazione per l'affidamento familiare delle ceneri)

1. L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzato dal Comune di decesso ovvero dal Comune in cui l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

2. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è depositata provvisoriamente nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

3. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza comporta l'obbligo di segnalazione al Comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria, necessitando della autorizzazione al trasporto.

4. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.

Articolo 34 (Ossario e cinerario comune)

1. Nel cimitero è presente un ossario comune ed un cinerario comune, per la conservazione, rispettivamente:

- a) Di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni;
- b) di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa;

per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad ottenere autorizzazione per una destinazione diversa.

Capo V – Ingresso e comportamenti nei cimiteri

Articolo 35 (Ingresso nei cimiteri)

1. Il cimitero sono aperti al pubblico secondo gli orari esposti al pubblico al loro ingresso.
2. Salvo eccezioni espresse, nel cimitero si può entrare solo a piedi.
3. È vietata la circolazione di ogni veicolo privato, non preventivamente autorizzato.
4. Sono altresì autorizzati, di volta in volta, ad accedere nei cimiteri gli automezzi delle ditte, incaricate dai concessionari delle tombe ad effettuare interventi sulle tombe stesse, preventivamente autorizzate dal Comune.
5. Il Comune potrà vietare l'accesso o interdire delle zone al pubblico per particolari ragioni di pubblico interesse o cause di forza maggiore o qualora ciò si rendesse necessario o anche opportuno per le operazioni di esumazione o estumulazione.

Articolo 36 (Divieti)

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:
 - a) fumare, tenere un contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre cani (salvo che si tratti di cane-guida per non vedenti) o altri animali;
 - d) introdurre oggetti irriverenti;
 - e) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari, fare questua;
 - g) fotografare o filmare cortei, operazioni cimiteriali, senza la preventiva autorizzazione del Comune e l'assenso dei familiari interessati;
 - h) assistere alla esumazione/estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;
 - i) qualsiasi attività commerciale o pubblicitaria non autorizzata dal Comune;
 - j) qualsiasi operazione cimiteriale da parte di soggetti diversi dal personale comunale o dallo stesso autorizzato;
2. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi irrispettose del culto professato dai dolenti sarà, dal personale del Comune, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica.

Articolo 37 (Riti funebri, celebrazioni, eventi)

1. All'interno del cimitero sono permessi riti funebri, celebrazioni, cerimonie, manifestazioni ed eventi, sia per il singolo defunto che per collettività di defunti, durante l'orario di apertura al pubblico, purché non interferiscano con la normale operatività dei servizi cimiteriali e di cremazione.
2. Per la migliore effettuazione di riti funebri gli esercenti l'attività funebre sono autorizzati ad utilizzare proprio personale per movimentazione di feretri all'interno del cimitero in occasione di funzioni religiose ma, in ogni caso, deve essere presente un operatore comunale per la supervisione dei lavori.

Articolo 38 (Identificazione delle sepolture)

1. Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, deve contenere le generalità del defunto ivi tumulato/inumato.
2. Si consente il collocamento di immagine, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

3. E' possibile apporre la sola fotografia, che potrà eventualmente contenere l'indicazione di nome, cognome e data del decesso, di un parente entro il 2° grado del defunto, se questo è tumulato in altro cimitero o nel caso in cui i resti siano stati dispersi (ossario comune o cinerario comune).

In ogni caso è fatto divieto di eseguire incisioni sulla lapide relative al suddetto defunto.

Articolo 39 (Fiori e piante ornamentali)

1. All'interno del perimetro di concessione o dell'area assegnata, è consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali nane che al loro massimo sviluppo non invadano le tombe o i passaggi attigui. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia.

2. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti.

3. Se le condizioni e gli ingombri della tomba lo consentono, è anche possibile collocare piccoli arbusti ed essenze purché di altezza non superiori a 1,50 mt. dal piano di campagna dei vialetti adiacenti la tomba, e a condizione che le essenze non invadano con la chioma le tombe adiacenti e i vialetti. Sono vietate essenze destinate a divenire alberi ad alto fusto; nel caso in cui le essenze siano a foglia caduca i concessionari dovranno rimuovere le foglie non solamente dalla propria tomba ma anche dalle tombe adiacenti e dal vialetto perimetrale. In caso di inerzia da parte dei concessionari il Comune potrà provvedere al taglio delle essenze vegetali.

4. In qualunque caso, fiori e piante ornamentali devono essere collocati in vaso o fioriera.

Articolo 40 (Materiali ornamentali)

1. È consentito collocare sulle sepolture piccoli oggetti di carattere ornamentale, purché non rechino intralcio alle sepolture limitrofe o alla collettività e siano consoni al carattere del luogo. Qualora tali oggetti non rispettino i criteri di cui sopra, saranno rimossi e smaltiti senza necessità di comunicazione o avviso alcuno.

2. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba e segni funebri in genere, indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

3. Il Comune provvederà, senza necessità di alcuna comunicazione o avviso, al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi o risultino tenuti con incuria.

4. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 2 vengono adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, oppure previa affissione di appositi cartelli sulla tomba per un periodo di giorni 30.

TITOLO V – SEPOLTURE E CONCESSIONI

Capo I – Disposizioni relative alle sepolture e alle concessioni

Articolo 41 (Sepolture private)

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività.

3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano

dotati ciascuno di adeguato vano per conservazione di cassette di resti ossei e urne cinerarie.

4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti/acquisiti dal Comune riguardano:
 - a) loculi in colombari epigei ed ipogei, ossari individuali, nicchie per urne cinerarie e simili;
 - b) sepolture per famiglie e collettività (celle, cappelle, sepolcri) epigee ed ipogee.
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone secondo tariffa definita dalla Giunta Comunale.
6. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. Per quanto non previsto dal presente Regolamento vale quanto stabilito dal Capo V del regolamento regionale e dal Capo XVIII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e ss.mm.ii.

Articolo 42 (Concessione)

1. La concessione, avente natura di concessione-contratto, deve risultare da apposito atto scritto da sottoscrivere fra il Comune ed il Concessionario.
2. La concessione di sepoltura consiste nel diritto di usare una porzione di suolo o di manufatto cimiteriale.
3. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione dell'oggetto della concessione, le clausole e le condizioni che regolano il rapporto concessorio.
4. Prima della sottoscrizione della concessione-contratto, il Concessionario deve versare:
 - a) l'importo della concessione in conformità al corrispettivo previsto;
 - b) l'importo delle spese e dei diritti contrattuali.
5. Le concessioni saranno soggette a registrazione nei casi previsti dalla normativa vigente all'atto della sottoscrizione.

Articolo 43 (Disposizioni generali sulla durata delle concessioni)

1. Le concessioni preordinate alle sepolture, sono sempre temporanee, contrastando la natura demaniale dei cimiteri con qualsivoglia regime di perpetuità.
2. La durata massima delle concessioni viene fissata negli articoli seguenti.
3. In ogni caso, quando all'atto della tumulazione di un feretro risulti una durata residua della concessione inferiore a 20 anni, la scadenza della concessione dovrà intendersi prorogata almeno fino alla scadenza del ventennio dalla tumulazione. All'atto della richiesta di sepoltura, il Concessionario o gli aventi titolo dovranno quindi corrispondere la quota frazionale della tariffa vigente in quel momento, a copertura del periodo di proroga al fine di garantire la durata minima di tumulazione di anni 20.

Articolo 44 (durata delle concessioni)

1. La durata massima delle concessioni viene di seguito indicata:
 - a) Loculi in colombari: anni 30, rinnovabili di 10 + 10 anni;
 - b) Ossari individuali: anni 30, non rinnovabili;
 - c) Cinerari per la raccolta delle ceneri derivanti da cremazione: anni 30, rinnovabili di 30 anni;
 - d) Loculi interrati a 3 posti: anni 30, rinnovabili di 30 anni;
 - e) Cappelle tombe di famiglia: 99 anni, rinnovabili di 50 anni;
 - f) Campi di inumazione: 10 anni, rinnovabili di 5 anni.

Articolo 45 (Corrispettivo delle concessioni)

1. I corrispettivi delle concessioni sono definiti con deliberazione di Giunta Comunale, sulla

base dei criteri generali di seguito indicati:

- a) dimensione dell'area di insidenza della sepoltura (per edicola funeraria/cappella);
- b) numero di posti disponibili (per tombe di famiglia, celle, sepolcri);
- c) collocazione (per loculi/ossari in base alla fila di collocamento).

Articolo 46 (Cambio di sepoltura)

1. Non è consentito il cambio di sepoltura o la traslazione della salma all'interno del cimitero, ad esclusione del caso di ricongiungimento familiare e previa cremazione della salma stessa.
2. In tutti i casi, ogni spesa inerente e conseguente al cambio di sepoltura o alla traslazione delle ceneri, è sempre a carico del richiedente e non è dovuto alcun rimborso per l'eventuale periodo di concessione residuo e non usufruito.

Articolo 47 (Modalità di concessione)

1. La sepoltura individuale privata può concedersi solo in presenza:
 - del feretro o urna cineraria per i loculi colombari;
 - della cassetta con resti ossei, dell'urna cineraria, per loculi-ossari, per nicchie cinerarie o equiparati.
2. Per le tipologie di sepoltura mediante tumulazione in loculi di colombari la concessione prevede la fornitura di lastra marmorea. Le operazioni di tumulazione, così come la realizzazione del tavolato di tamponamento intonacato per la chiusura del loculo, sono a carico del Comune e vengono eseguite dal personale comunale addetto al cimitero.
3. Per le tipologie di sepoltura mediante tumulazione in loculi di colombari epigei o ipogei, è possibile tumulare, in relazione alla capienza della sepoltura, ulteriori cassette di resti ossei o urne cinerarie, in numero non superiore a 2, del coniuge e dei parenti di primo grado del defunto, a condizione che il periodo di concessione residuo non sia inferiore a 5 anni. In caso contrario, se previsto dal regolamento, sarà possibile concedere anticipatamente il rinnovo della concessione alla tariffa vigente.
4. Per le tipologie di sepoltura di urne cinerarie in apposite nicchie, è possibile tumulare ulteriori urne cinerarie, fino ad un totale di 3 urne, del coniuge e dei parenti di primo grado del primo defunto occupante.
5. Per le tipologie di sepoltura di cassette contenenti resti ossei, è possibile tumulare una sola cassetta in ogni nicchia.
6. L'assegnazione dei loculi e delle nicchie avviene rispettando l'ordine cronologico di richiesta, partendo dalla prima colonna a sinistra e assegnando loculi dall'alto verso il basso, con esclusione della fila più alta per quanto riguarda i loculi e delle due file più alte per quanto riguarda le nicchie e gli ossari. Per queste file infatti, per cui è prevista una tariffa ridotta, si procederà con una assegnazione a se stante, con la stessa modalità sopra descritta per le nicchie e gli ossari (dalla colonna libera più a sinistra e dall'alto verso il basso), mentre per i loculi, essendo prevista una sola fila a tariffa ridotta, l'assegnazione avverrà semplicemente da destra a sinistra. E' possibile richiedere l'assegnazione di loculi precedentemente occupati che si siano liberati, con l'applicazione delle tariffe vigenti al momento del decesso.
7. È consentita l'assegnazione di sepoltura individuale privata anche non in presenza di feretro o urna cineraria per gli aventi diritto, in vista del futuro affiancamento al coniuge o al parente di primo grado del defunto, con esclusione della fila a tariffa ridotta (la fila più alta per i loculi e le due file più alte per gli ossari e le nicchie cinerarie).
8. Il Concessionario, in caso di particolari situazioni familiari motivate, può rinunciare alla prenotazione della sepoltura adiacente a quella del congiunto premorto in favore di altro congiunto di primo grado in caso di decesso di questi.
9. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente:

- a) retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
 - b) trasferita agli eredi per successione legittima o testamentaria.
10. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie, è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano cimiteriale.
11. La concessione di sepoltura non può essere fatta a persona o ad ente che miri a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto ed è condizione per pronunciare la decadenza.

Articolo 48 (Uso delle tombe di famiglia)

1. Il diritto d'uso delle sepolture private (tombe di famiglia) è riservato:
- a) all'originario Concessionario della sepoltura;
 - b) al coniuge, ai conviventi more uxorio, a tutti gli ascendenti paterni e materni del Concessionario stesso e a tutti i suoi discendenti in linea retta e rispettivi coniugi o conviventi;
 - c) a coloro che sono stati indicati come beneficiari in sede di sottoscrizione della concessione-contratto.
2. La tumulazione in "tombe di famiglia" di cui alla lettera "b" è a totale carico dei titolari della concessione, compresa la chiusura del loculo con un tavolato di tamponamento intonacato; al personale del Comune compete unicamente la vigilanza durante le operazioni di tumulazione. Su ogni tomba di famiglia dovrà essere collocata una lapide o un monumento funebre, a cura e spese dei titolari della concessione, con fotografie e scritte riferite ai defunti tumulati nella tomba di famiglia. Al personale del Comune compete unicamente la vigilanza durante le operazioni di tumulazione.
3. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazione senza scopo di lucro o ad ente morale è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario alla data del decesso, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
4. Il diritto d'uso del sepolcro può essere limitato dall'originale Concessionario alle persone della famiglia da lui individuate.
5. L'estensione della sepoltura nei casi di benemerenzza deve avvenire previo assenso scritto di tutti gli aventi diritto alla sepoltura nel sepolcro.
6. Rimangono escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
7. Con la concessione si conferisce ai privati o agli enti il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile per atti tra vivi o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e determina la decadenza della concessione.
8. Il Concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 49 (Doveri del Concessionario)

1. La concessione comporta l'accettazione e l'osservanza delle norme del presente Regolamento e delle successive modifiche che dovessero essere apportate allo stesso, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni e delle condizioni che dovessero essere poste in sede di approvazione dei progetti per l'edificazione delle tombe.
2. Durante il periodo di concessione, il Concessionario, e suoi aventi causa, sono tenuti a curare la manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle tombe, in modo che le stesse siano sempre in condizione di sicurezza nonché di decoro compatibile con il luogo sacro.

3. Eventuali modifiche dei manufatti, dovranno essere previamente approvate dagli Uffici e dagli Enti competenti, compresa la Soprintendenza, laddove necessario.
4. I concessionari sono altresì responsabili per i danni patiti a qualsiasi titolo da terzi, a causa di incuria o della mancata o insufficiente manutenzione delle tombe.
5. Entro 180 giorni dalla data di scadenza della concessione, gli aventi titolo possono rinnovare la concessione (ove previsto dal regolamento) oppure, in alternativa, chiedere la cremazione o la raccolta in cassetta ossario dei resti mortali, per la successiva traslazione ad altra sepoltura o per la dispersione. In caso di inerzia da parte del Concessionario o degli aventi titolo verrà addebitato, oltre al costo dell'estumulazione, la tariffa vigente al momento della scadenza, applicata a tutto il periodo intercorso tra la scadenza stessa e l'effettiva estumulazione.

Articolo 50 (Costruzione delle opere – Termini)

1. Le concessioni in uso di aree per la realizzazione di sepolture private (tombe di famiglia/cappelle) impegnano il Concessionario alla sollecita presentazione del progetto.
2. Il Concessionario dovrà comunque iniziare i lavori di costruzione entro 12 mesi dalla sottoscrizione della concessione-contratto, previo ottenimento del relativo titolo edilizio, e dovrà ultimare la costruzione entro 12 mesi dalla data di inizio dei lavori, salvo la concessione di proroghe giustificate, della durata di massimo 12 mesi.
3. Qualora il Concessionario non rispettasse i termini sopra prescritti, senza una valida giustificazione, il Comune notificherà al Concessionario una diffida con la quale assegnerà un termine per rimuovere l'inadempimento, dopo di che, ove il Concessionario medesimo non ottempererà, emetterà provvedimento di decadenza, salvi i danni diretti e indiretti che dovessero emergere per il Comune, comprese le spese per eventuali rimessioni in pristino.
4. A seguito della pronuncia di decadenza il Comune, a titolo di penale per il mancato rispetto degli obblighi portati in concessione in ordine alla edificazione del manufatto, tratterà in ogni caso una somma pari al 25% del corrispettivo versato, oltre alle spese per eventuali rimessioni in pristino dello stato, restituendo il rimanente al Concessionario.

Articolo 51 (Subentro nella concessione - Estinzione)

1. Uno o più concessionari possono dichiarare al Comune la loro rinuncia personale per se o per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.
2. In caso di decesso del Concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
3. Trascorso il termine di cui al comma 2 senza che si sia provveduto, il Comune ha la facoltà di invitare a provvedere gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza, o eventualmente anche a mezzo di affissioni all'albo del cimitero per 3 mesi, a provvedere entro ulteriori 6 mesi decorrenti da quando almeno uno di questi ne abbia notizia o dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso.
4. Trascorso il termine complessivo di 36 mesi dalla data di decesso del Concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, si determinano le condizioni per la pronuncia da parte del Comune della decadenza della concessione.
5. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni ad Enti o Istituzioni per curare la manutenzione duratura della sepoltura.

6. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura nella concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e conseguentemente alla decadenza della concessione.

Capo II – Rinunce

Articolo 52 (Rinuncia a concessione)

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione quando la sepoltura non sia stata occupata da cadavere, esito di fenomeno cadaverico trasformativo conservativo, ceneri, ossa o, pur essendo stata occupata, tali spoglie mortali siano trasferite in altra sede.
2. In caso di accettazione della rinuncia, non spetta alcun rimborso al Concessionario o agli aventi titolo alla concessione.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

Articolo 53 (Rinuncia a concessione di aree libere)

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da spoglie mortali.
2. La rinuncia non genera nessun diritto di rimborso per il rinunciante e non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

Articolo 54 (Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione)

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la costruzione di sepolture private, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il Concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri od ossa.
2. Nulla è dovuto ai concessionari per le opere edificate sull'area, salva comunque la possibilità per il Comune di richiedere la rimessione in pristino stato al rinunciante.
3. La rinuncia non genera nessun diritto di rimborso per il rinunciante e può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

Capo III – Revoca, decadenza, estinzione

Articolo 55 (Revoca)

1. È facoltà del Comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, rimanendo a carico dello stesso le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova o ad un deposito provvisorio in attesa della realizzazione della nuova tomba.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il Comune dovrà dar notizia al Concessionario ove noto o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo pretorio e presso il cimitero per la durata di 90 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del Concessionario.

Articolo 56 (Decadenza)

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando non sia stato provveduto al subentro nella intestazione della concessione o vi sia l'estinzione della famiglia;
 - f) quando vi sia grave inadempimento agli obblighi previsti nella concessione-contratto.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti c) e f) di cui sopra, è adottata previa diffida al Concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo pretorio e a quello del cimitero per la durata di 90 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza avviene con determinazione dirigenziale e il relativo procedimento è avviato entro 60 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

Articolo 57 (Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza)

1. La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto da cui deriva, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.
2. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione del feretro, del contenitore di esito di fenomeno cadaverico trasformativo conservativo, dell'urna cineraria, della cassetta resti ossei, rispettivamente in inumazione, cinerario comune, ossario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.
3. Dopodiché, il Comune dispone per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune stesso.

Articolo 58 (Estinzione)

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nella concessione-contratto.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione del feretro, del contenitore di esito di fenomeno cadaverico trasformativo conservativo, dell'urna cineraria, della cassetta resti ossei, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nel cinerario comune o nell'ossario comune.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 59 (Efficacia delle disposizioni del Regolamento)

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, con riferimento anche alla disciplina, prevista dal precedente regolamento, della intangibilità che, come detto, viene meno con l'entrata in vigore del presente Regolamento; resta ferma la durata fissata nelle concessioni vigenti, fermo restando il carattere di temporaneità delle stesse, con esclusione della perpetuità, come meglio definito nei precedenti articoli.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di 36 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che

comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti alla sepoltura di che trattasi.

Articolo 60 (Cautele)

1. L'avente titolo che domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc.) o una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti, ecc. o la costruzione di edicole, monumenti, ecc., agisce in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti aventi titolo o titolari di diritti, rimanendo estraneo il Comune da ogni diverso accordo dei soggetti titolari.

2. Le controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando estraneo il Comune, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto al sorgere della controversia fino alla definitività della sua risoluzione (a mezzo accordo tra le parti o sentenza del Giudice competente), salvi i casi di motivata urgenza a provvedere restando, in ogni caso, il Comune estraneo all'azione che ne consegue.

3. Le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi.

Articolo 61 (Regolarizzazione situazioni pregresse)

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, per le quali non risulti essere stata sottoscritta la relativa concessione-contratto o tale atto non risulti agli atti del Comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"*immemoriale*", quale presunzione "*iuris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso.

Articolo 62 (Tariffe)

Le tariffe relative alle concessioni cimiteriali, ai servizi e alle prestazioni in vigore presso i cimiteri sono approvate con apposita delibera di Giunta Comunale.

Le stesse possono essere periodicamente aggiornate e possono essere variate con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 63 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione delle delibere di approvazione.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno 1 gennaio 2025.

Articolo 64 (Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria)

Ai sensi dell'art. 107, 3° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, ove non diversamente previsto.

Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.